

**COMUNE DI CESENA**  
**VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**OGGETTO: Richiesta di parere sulla proposta di delibera al Consiglio Comunale n. 175-2022 avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PRESA ATTO PEF 2022 - 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024.**

L'anno 2022 (duemila ventidue), il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla delibera in oggetto contenente le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" per l'anno 2022, come da allegati:

- A. alla lettera "A" (utenze domestiche);
- B. alla lettera "B" (utenze non domestiche), unitamente ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione;
- C. alla lettera "C" contenente le previsioni assestate di bilancio 2022-2024.

Risulta assente giustificato per gravi motivi famigliari il componente dell'organo Dott. Tiziano Cericola. L'organo risulta validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

**Premesso**

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del*



*decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- *che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- *che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*
- *che l'art. 1, della Legge n. 147/2013, comma 666 prevede l'applicazione anche in vigore TARI del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;*
- *che la Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e s.m.i. detta “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della*



*produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";*


- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (MTR e MTR-2) e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

#### **Richiamato**

- l'art. 239, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede al comma 1, lettera b.7), che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

#### **Richiamati**

- le deliberazioni ARERA citate nella Proposta di delibera n. 175/2022;
- il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 22 Febbraio 2018 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni così come modificato a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;
- il "Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 30 Aprile 2020 n. 19;
- il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con deliberazione dell'ATO Forlì-Cesena (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la precedente deliberazione comunale n. 60 del 29/06/2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e sono state concesse agevolazioni alle utenze sia



domestiche che non domestiche a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 431 del 30 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2022 – 2024;
- l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, così come integrato con Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, che prevede che in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente approvato in occasione della prima variazione utile;
- la Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 che al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti;

#### **Preso atto**

- che nel territorio in cui opera il Comune di Cesena è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- delle variazioni correlate e conseguenti alla definizione del piano economico finanziario di gestione del servizio rifiuti da parte di ATERSIR, delle tariffe Tari 2022 e relative scontistiche riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche come riportate negli allegati "A" (utenze domestiche) e "B" (utenze non domestiche) di cui ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione;
- che la proposta di Delibera n. 175/2022 ha effetti diretti sul bilancio

2022-2024, relativamente alle entrate e alle spese dell'anno 2022 di cui ai competenti capitoli collegati alla gestione Tari e che con la variazione di bilancio di cui all'allegato "C" sono assestate le relative previsioni;

#### **Visti**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8;
- i pareri di cui all'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000 da parte dei Dirigenti dei Settori proponenti;
- il parere di regolarità contabile, di cui all'art.49, comma 1, del D.lgs 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, rilasciato dal Responsabile di ragioneria;

#### **Verificato**

- che le previsioni di cui alla proposta di Delibera n. 175/2022 risultano congrue, coerenti ed attendibili e che sono rispettati gli equilibri nelle previsioni di competenza e di cassa (entrata e spesa) comprese le variazioni da apportare, come da allegato "C", nonché l'esistenza di disponibilità di cassa tali da fare presumere di non ricorrere nel 2022 all'anticipazione di tesoreria;

#### **Il Collegio esprime**

**parere favorevole in ordine alla proposta di delibera n. 175/2022 del Consiglio Comunale: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PRESA ATTO PEF 2022 - 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.**

#### ***Il Collegio dei Revisori legali***

*Dott.ssa Ester Castagnoli*

*Dott.ssa Anna Maiello*

(Presidente)

*Ester Castagnoli*

(Componente)

*Anna Maiello*

